

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - [M4C1I1.1]

- **Obiettivo T2/2026:** creazione di almeno **150.480** nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO.

AQ23 SICILIA - CIG B284E7D7A2

PREMESSE

Il *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* (di seguito, *"Piano"*) è inserito, quale Investimento 1.1 (di seguito, *"Investimento"*), all'interno della Missione 4: *"Istruzione e ricerca"* - Componente 1: *"Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"* - Ambito di intervento 1: *"Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, *"PNRR"*), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio approvata l'8 dicembre 2023 (16051/23) e, da ultimo, in data 14 maggio 2024 (9399/24).

Il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione degli spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale.

Come previsto dal PNRR, l'Investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, *"MIM"*), in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi.

In particolare, con decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 4: *"Istruzione e Ricerca"*, Componente 1: *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"*, Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, e sono state definite, altresì, le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.

In attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, destinato a Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, finanziati nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1.

Con decreto interdipartimentale del 2 agosto 2021, n. 94222, sono stati inclusi nel PNRR, tra i "progetti in essere", i progetti finanziati nell'ambito dell'ulteriore procedura selettiva già avviata con Avviso pubblico del 22 marzo 2021, approvato con decreto n. 37719, di pari data, del Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020.

Tali progetti sono stati ammessi a finanziamento, in via provvisoria, con il citato decreto interdipartimentale n. 94222/2021 e, in via definitiva, con successivi decreti interdipartimentali del 31 marzo 2022 e del 22 settembre 2022 ed i Decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74 e da ultimo, il Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 110.

Dalle risorse provenienti dalle economie e dalle non assegnazioni relative sia all'avviso pubblico 22 marzo 2021 e sia all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, e dalla possibilità di utilizzo di risorse relative all'annualità 2026, il MIM ha autorizzato, con Decreto Direttoriale del 30 aprile 2024, n. 79, un Nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, così per come definito in sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) sia in relazione alle tempistiche di attuazione, spostate dalla fine del 2025 alla metà del 2026 (**T2 2026**), che in relazione al numero di nuovi posti da assicurare - ridotti da 264.480 a 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) [**M4C1-18**] (di seguito, **"Nuovo Piano per asili nido"**).

Con Decreto Direttoriale del 30 aprile 2024, n. 79, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, il MIM ha autorizzato un Nuovo Piano per asili nido, finanziato con l'utilizzo

delle risorse provenienti dalle economie e dalle “non assegnazioni” relative all’avviso pubblico 22 marzo 2021 e all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, nonché delle ulteriori disponibilità relative all’annualità 2026, (di seguito, “**Nuovo Piano per asili nido**”), così per come definito in sede di revisione del PNRR sia in relazione alle tempistiche di attuazione, spostate dalla fine del 2025 alla metà del 2026 (**T2 2026**), e sia in relazione al numero di nuovi posti da assicurare - ridotti da 264.480 a 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) [**M4C1-18**].

In attuazione del citato Decreto Direttoriale n. 79/2024, è stato pubblicato l’Avviso pubblico prot. n. n. 68047 del 15 maggio 2024, destinato a Comuni per la candidatura di nuovi progetti per la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, da finanziare nell’ambito del Nuovo Piano per asili nido. La graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento è stata approvata con decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 23 del 13 giugno 2024.

Gli interventi rientranti nell’ambito dell’Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*”, Componente 1 del PNRR si pongono come obiettivo quello di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni ed in particolare, gli interventi rientranti nel Nuovo Piano (di seguito, “**Interventi del Piano**”) sono riconducibili alle tipologie di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di opere di ::

- nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido;
- ampliamento di edifici esistenti;
- riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido con eventuale demolizione anche parziale.

Orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l’Italia e la Commissione Europea, l’obiettivo della creazione di almeno 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia nella fascia di età 0-6 anni [M4 C1I1.1] entro il termine del 30 giugno 2026 [T2 2026] concorrerà al raggiungimento del **target** e della **milestone** di livello europeo e nazionale previsti dal PNRR per il Piano.

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma *performance based*, non di spesa, e, pertanto, è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

In merito alla *governance* del Piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato nel MIM l’“Amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1,

co. 4, lett. l), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito, "**Amministrazione Titolare**").

I Comuni, le cui proposte sono state ammesse in via definitiva a finanziamento, sono i soggetti responsabili dell'avvio e dell'attuazione degli Interventi del Piano e provvedono alla loro realizzazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**", così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del citato D.L. n. 77/2021).

Ciò posto, al fine di dare attuazione agli interventi del **Nuovo Piano per asili nido**, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**"), ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021.

I Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al presente disciplinare (di seguito, "**Disciplinare**"), hanno colto tale disponibilità e hanno, a loro volta, quali stazioni appaltanti, inteso avvalersi di Invitalia, nella sua veste di Centrale di Committenza, per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli Interventi del Piano.

Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, co. 6-quater, del menzionato D.L. n. 77/2021, così come modificato dall'articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, promuove la definizione e la stipulazione di appositi Accordi Quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "**Codice dei Contratti**"), per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, garantendo, laddove necessario, l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e ai quali i Soggetti Attuatori possono ricorrere senza oneri aggiuntivi per gli stessi.

Invitalia, pertanto, in considerazione della consistenza numerica degli Interventi del Piano e della loro dislocazione su tutto il territorio nazionale, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, "**Accordo Quadro**"), declinato nelle modalità di seguito descritte nel presente Disciplinare e negli atti che saranno allegati, lo strumento più adeguato al raggiungimento dei target e delle milestone stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico della Missione M4C1I1.1. Tale valutazione è correlata al particolare contesto operativo, recante vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie previste dal PNRR.

Giova, infatti, evidenziare che lo strumento dell'Accordo Quadro, anche in ossequio alla previsione normativa contenuta all'interno del richiamato articolo 10, co. 6- quater, del D.L. n. 77/2021, risulta il più idoneo a contenere le tempistiche dell'intera fase di affidamento dei contratti pubblici (ivi

compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti), alla luce di una situazione, quale è quella attuale, in cui è doveroso tener conto di fattori quali: la elevata strategicità degli interventi, la ristrettezza dei tempi di realizzazione delle opere e le negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Tutto ciò premesso, Invitalia, società *in house* qualificata di diritto ai sensi dell'articolo 62 e 63 del Codice dei Contratti, procede, quale Centrale di Committenza, alla indizione, alla gestione e alla aggiudicazione della presente procedura, per conto dei Soggetti Attuatori elencati nell'Allegato A al presente Disciplinare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, co. 1, lett. l), n. 2), 62, co. 7, lett. c), e 63 del Codice dei Contratti.

Trattasi di procedura di gara aperta, ex articoli 59 e 71 del Codice dei Contratti, per la conclusione di un Accordo Quadro con molteplici operatori economici, ai quali i Soggetti Attuatori individuati nell'Allegato A al presente Disciplinare, quali stazioni appaltanti, potranno ricorrere per l'attuazione degli Interventi del Piano ammessi in via definitiva a finanziamento ed eleggibili ai fini della presente procedura, nonché specificamente elencati nel medesimo Allegato A al Disciplinare.

La procedura di gara si svolgerà, altresì, ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del citato D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-ter del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41) e 4, commi 2 e 3, del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55).

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a cinque mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti della presente procedura sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "**Contratto per l'utilizzo del sistema telematico**", consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*.

Il presente documento costituisce il Disciplinare di gara, con cui è stata indetta la presente procedura.

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione degli operatori economici alla presente procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più aggiudicatari per l'affidamento di lavori.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell'Accordo Quadro, nel Capitolato prestazionale (di seguito, "**Condizioni Generali**"), prevalgono le norme previste secondo il

seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro e iii) Condizioni Generali. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Alla luce di quanto sopra indicato, gli appalti oggetto dell'Accordo Quadro, che saranno aggiudicati all'esito della presente procedura, saranno finanziati o cofinanziati con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Pertanto, il presente Disciplinare è conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

I suddetti appalti saranno altresì conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Si precisa che, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose, ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di Intervento del Piano, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (*NZEB, nearly zero-energy building*). Ciascun Soggetto Attuatore acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che dovrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo. In particolare, si specifica che l'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio (c.d. Annex CiD) n. 16051/23 del 27 novembre 2023 prevede la seguente lista di esclusione delle attività contrarie al rispetto del principio del DNSH:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
- l'installazione di caldaie a gas.

Tali appalti saranno altresì conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, laddove applicabili.

Qualora il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia "**BIM**"), ai sensi dell'articolo 43, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'Allegato I.9., potrà essere richiesto l'utilizzo della tecnologia BIM in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Con riferimento alla presente procedura, Invitalia si riserva:

- di non aggiudicare l'Accordo Quadro all'offerente, se ha accertato che la relativa offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nei confronti di tutti o di ciascuno degli offerenti se le relative offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche in caso di un'unica offerta valida;
- di non concludere motivatamente il contratto di Accordo Quadro con tutti o con ciascuno degli aggiudicatari anche qualora sia conclusa la procedura.

Invitalia avrà la facoltà di non concludere l'Accordo Quadro e i Soggetti Attuatori avranno la facoltà di non attivare alcuna prestazione oggetto dell'Accordo Quadro relativo all'Intervento di propria competenza, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne una o solo alcune. In tal caso, gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 2

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto della Centrale di Committenza di Invitalia (di seguito, "**RUP**") è l'ing. Chiara Longo, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0257917 del 11 luglio 2024, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

La PEC del RUP è la seguente: realizzazioneinterventi@invitalia.it.

Per le opportune comunicazioni l'operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'area **"Messaggi"** della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare la PEC indicata nell'Avviso.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area **"Messaggi"** della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3

OGGETTO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

La presente procedura è volta alla conclusione di un Accordo Quadro, che sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 62, co. 7, lett. c), del Codice dei Contratti, da Invitalia con gli operatori aggiudicatari (di seguito, **"Aggiudicatari"**). A tale Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori, quali stazioni appaltanti degli Interventi del Nuovo Piano elencati nell'Allegato A al presente Disciplinare, potranno ricorrervi per stipulare contratti specifici (di seguito, **"Contratti Specifici"**) con i singoli Aggiudicatari a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, **"OdA"**), entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

I Soggetti Attuatori cureranno direttamente l'esecuzione dei Contratti Specifici che gli stessi stipuleranno con gli Aggiudicatari. La mancata emissione degli OdA, ovvero la mancata stipulazione dei conseguenti Contratti Specifici, rimane di esclusiva competenza dei Soggetti Attuatori.

Gli Interventi del Nuovo Piano (di seguito, **"Interventi"**) presenti sono indicati nell' **Allegato A** al presente Disciplinare.

L'appalto, pertanto, ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con massimo n. 2 (due) operatori economici per l'affidamento dei lavori relativi ad ognuno degli Interventi inseriti nell'Accordo Quadro ed attivabili, da parte di ciascun Soggetto Attuatore, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, secondo le modalità meglio precisate nel prosieguo.

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro riguarderanno interventi di nuova costruzione, ampliamento e riconversione di asili nido al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

All'interno dell'Accordo Quadro sono stati ricompresi due o più Interventi, tenuto conto, *inter alia*, della localizzazione degli stessi, del loro valore, nonché degli stringenti vincoli temporali per il relativo completamento e collaudo.

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi nello stesso ricompresi, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA (di seguito **"Valore Massimo Stimato Lavori"**) maggiorato del 10% (dieci per cento), al fine di tener conto

dell'importo accantonato per imprevisti dell'Accordo Quadro (di seguito, "**Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ**").

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro aggiudicabile all'esito della presente procedura è pari all'importo complessivo riportato nel seguente schema:

Tabella n. 1

ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI (L)	VALORE A.Q. (L+0,1*L)
AQ23 SICILIA	2.500.000,00 €	2.750.000,00 €

Resta inteso che ogni Soggetto Attuatore è titolato ad emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi di sua competenza, ricadenti nell'Accordo Quadro e sinteticamente indicati nella successiva tabella n. 2:

Tabella n. 2

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	CUP INTERVENTO	IMPORTO LAVORI
COMUNE DI COMISO	AQ23 SICILIA - Comiso	H58H24000370006	850.000,00 €
CITTÀ DI AUGUSTA	AQ23 SICILIA - Augusta	F55E24000050006	1.650.000,00 €

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, il/i contratto/i collettivo/i applicabile/i è/sono al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori sono (verificabili sul sito www.cnel.it):

- quelli rientranti nel Settore – Edilizia, con codice categoria riportante la specifica "EDILI";
- quelli rientranti nel Settore – Meccanici, con codice categoria riportante la specifica "METALMECCANICA/O/I".

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso e/o un ulteriore contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al CPV: 45214100; 45450000.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono classificati come di seguito specificato nella Tabella n. 3:

Tabella n. 3

LAVORAZIONI	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG 1	SI
<i>Impianti tecnologici</i>	OG 11	SI

Le sopra citate due categorie di lavorazione sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura d'appalto, anche in considerazione delle informazioni rese dai Soggetti Attuatori nelle schede preliminari di progetto (di seguito, "*Schede di Progetto*") di cui all'Allegato C al presente Disciplinare.

In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare tra le predette due categorie di lavorazioni quella che maggiormente incide, in termini economici stimati, sul valore complessivo degli Interventi oggetto della presente procedura, come rappresentato nella successiva Tabella n. 4.

La categoria di lavorazione OG1 viene pertanto identificata come categoria primaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "*Categoria Primaria*"), mentre la categoria di lavorazione che ha un'incidenza inferiore viene identificata come categoria secondaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "*Categoria Secondaria*"). Le predette categorie costituiscono le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro (di seguito complessivamente "*Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro*").

Tabella n. 4

LAVORAZIONI	CATEGORIE DELL'ACCORDO QUADRO	INCIDENZA RISPETTO AL VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1	PRIMARIA
<i>Impianti tecnologici</i>	OG 11	SECONDARIA

Nell'Allegato A.2. del Disciplinare sono riportate anche le informazioni relative alle percentuali di incidenza stimata delle due categorie di lavorazioni.

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, il rapporto tra il valore delle lavorazioni della Categoria Primaria rispetto al valore delle lavorazioni della Categoria Secondaria non sarà necessariamente costante, potendo variare da intervento a intervento. Conseguentemente, all'interno dell'OdA, sarà di volta in volta identificata tra le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, la categoria "*prevalente*" (che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Primaria) e la categoria "*scorporabile*"

(che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Secondaria) riferita al singolo Contratto Specifico.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare Operatori economici qualificati a realizzare i lavori oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli Operatori economici di possedere tutte le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, con una classifica adeguata a coprire gli Interventi di cui si compone lo stesso, così come di seguito dettagliato.

Come descritto nell'art. 19 del presente Disciplinare, il metodo di assegnazione degli Interventi, che costituiscono l'Accordo Quadro, tiene necessariamente conto delle esigenze sopra rappresentate con la conseguenza che l'Operatore economico, che partecipi e presenti offerta, ma sia carente dei requisiti predetti, non potrà in nessun caso risultare Possibile Aggiudicatario di alcun degli Interventi oggetto dell'Accordo Quadro.

Viene indicata nella tabella che segue la classifica minima richiesta delle Categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro e l'Importo Lavori dell'Intervento di minor valore, che varrà anche ai fini dell'assegnazione degli Interventi:

Tabella n. 5

CLASSIFICA MINIMA SOA INCREMENTATA DEL QUINTO E CALCOLATA SULLA BASE DELL'IMPORTO DEI LAVORI DI CUI ALL'ALLEGATO A.1 E IMPORTO LAVORI DELL'INTERVENTO DI MINOR VALORE			
ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI DELL'INTERVENTO DI MINOR VALORE	OG 1 - Primaria Edifici civili e industriali (100% dell'importo lavori dell'Intervento)	OG 11 – Secondaria Impianti tecnologici (45% dell'importo lavori dell'Intervento)
AQ23 SICILIA	850.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II

Si precisa altresì che la Tabella n. 4 del presente Disciplinare, relativa alle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, può non rappresentare la totalità delle prestazioni, che potranno essere richieste agli aggiudicatari dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Specifico emerga la necessità di un'integrazione con una prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, trovano applicazione le previsioni contenute all'articolo 21 del Disciplinare.

L'Accordo Quadro, oggetto della presente procedura, verrà aggiudicato agli Operatori economici collocatisi in posizione utile in graduatoria (di seguito, "**Possibili Aggiudicatari**") e in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi, come meglio specificati di seguito.

Gli Operatori economici che intenderanno prendere parte alla presente procedura dovranno, pertanto, fare riferimento a quanto contenuto e previsto nel presente Disciplinare.

A ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Intervento ricadente all'interno dell'Accordo Quadro, nell'ambito del quale eseguire le prestazioni.

Potranno essere assegnati tutti gli Interventi ai Possibili Aggiudicatari, purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i requisiti richiesti ovvero di offerte valide e convenienti.

Le modalità e le condizioni di assegnazione di ciascun Intervento ad ogni Possibile Aggiudicatario sono descritte al successivo articolo 16.

Ogni Accordo Quadro sarà stipulato con un numero massimo di Aggiudicatari pari al numero di Interventi ricadenti all'interno dello stesso.

Una volta assegnati gli Interventi ai Possibili Aggiudicatari, gli stessi saranno pertanto considerati Aggiudicatari dell'Accordo Quadro, a valere sui quali i Soggetti Attuatori potranno procedere ad emettere gli Oda e a stipulare con detti Aggiudicatari i conseguenti Contratti Specifici per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro relativamente all'Intervento di competenza.

Si rappresenta che, nell'ambito della presente procedura, i termini e le condizioni posti a base di gara, ai sensi dell'articolo 10, co. 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, sono solo quelli specificamente indicati nel presente Disciplinare.

Pertanto, esclusivamente a titolo informativo, al fine di accrescere la conoscenza degli operatori economici in merito agli Interventi oggetto della presente procedura, e alle prestazioni che potranno essere oggetto dei singoli Contratti Specifici, sono resi disponibili ai partecipanti, per la consultazione al seguente link [File - Data Cloud Ministero dell'Istruzione e del Merito](#), i "Documenti di Indirizzo alla progettazione" che riguardano gli Interventi anzidetti, approvati e caricati dai Soggetti Attuatori.

Per tale ragione, in caso di qualsivoglia difformità, discrasia, contrasto e/o incompatibilità, tra le informazioni rese dai Soggetti Attuatori nelle Schede di Progetto di cui all'Allegato C del Disciplinare ed i Documenti di Indirizzo alla progettazione o qualunque altra documentazione disponibile al link [File - Data Cloud Ministero dell'Istruzione e del Merito](#), prevarrà, in particolar modo rispetto agli importi e alle categorie di lavorazione, quanto previsto nelle citate "Schede di Progetto" di cui all'Allegato C del Disciplinare.

3.1 Revisione prezzi

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, qualora in corso d'opera si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione rilevata.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. a), del Codice dei Contratti.

3.2 Clausola occupazionale prevista dal PNRR e/o PNC

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. n. 77/2021, come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle *"Costruzioni di Edifici"* (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale [DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nelle Costruzioni di Edifici, solo 20.260 sono dipendenti donne] di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle *"Costruzioni di Edifici"* si attesta a circa il 10% (dieci per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, co. 7, del D.L. n. 77/2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%). Tuttavia, al fine di stimolare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in

ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante *"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*.

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITÀ DI CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo.

L'Accordo Quadro e i relativi Contratti Specifici saranno conclusi in modalità elettronica.

I Contratti Specifici saranno stipulati *"a corpo"* o *"a misura"*, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA.

Si precisa che, ai fini della presentazione dell'offerta, il ribasso unico percentuale offerto, di cui al successivo articolo 14.2 lett. a), si intenderà applicato ai Prezzi Unitari desunti dai prezzi indicati nelle Condizioni Generali nell'ordine di seguito riportato: (i) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome ricomprese nell'Accordo Quadro; (ii) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a ricomprese nell'Accordo Quadro (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti); (iii) Prezzario DEI in vigore; (iv) analisi prezzi derivanti da indagini di mercato.

Si precisa che gli Aggiudicatari dovranno eseguire tutte le opere oggetto dei Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzi in vigore al momento dell'emissione dell'OdA, relativi alla Regione a cui afferisce l'intervento, ridotti del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, ed alla luce del termine del 31 marzo 2026, indicato come Target degli investimenti inseriti nella Missione M4C1I1.1, e delle tempistiche indicate per l'esecuzione degli Interventi del Nuovo Piano, ha durata fino al 30 settembre 2025.

Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

Salvo proroga, gli Accordi Quadro cesseranno la loro efficacia, comunque, nella predetta data anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i Soggetti Attuatori potranno procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici, mediante l'emissione di OdA aventi ad oggetto le relative prestazioni.

L'Accordo Quadro stipulato cesserà di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate.

Gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro stesso.

Le prestazioni richieste tramite OdA, prima della scadenza dell'Accordo Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.

I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Il Soggetto Attuatore non potrà comunque procedere all'emissione dell'OdA, laddove le tempistiche stimate per l'esecuzione delle prestazioni determinassero il completamento delle stesse oltre il termine indicato come target al Piano [M4C1I1.1], ossia oltre il termine del 31 marzo 2026, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Interventi del Piano sono finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che destina all'Investimento M4C1I1.1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* una dotazione finanziaria pari a € 4.600.000.000,00.

In particolare, gli appalti necessari alla realizzazione per il Nuovo Piano Asili, per come autorizzato dal Decreto Direttoriale del 30 aprile 2024, n. 79, hanno una dotazione finanziaria pari a € 734.955.734,85, di cui:

- € 54.717.199,88, a valere sul bilancio del Ministero dell'interno e destinate ai c.d. "progetti in essere, da risorse relative all'avviso pubblico 22 marzo 2021 nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;
- € 280.238.534,97, da risorse da reinvestire relative all'avviso pubblico 22 marzo 2021 nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;
- € 400.000.000,00, dalle risorse relative all'annualità 2026, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rimodulate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno.

Le eventuali fonti di cofinanziamento previste dai singoli Soggetti Attuatori – nel rispetto della circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 – saranno puntualmente specificate all'atto dell'emissione, da parte di costoro, degli OdA strumentali all'attivazione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando** le categorie dei lavori e le classifiche possedute e spese dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di manifestare interesse, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che

l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 8.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando il documento all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le “Specifiche tecniche” del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell’articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata “Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione”, relativa alle ulteriori informazioni richieste all’operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, “**DGUE**” o “**Domanda di partecipazione**”) costituisce un unico documento. La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito, “**FVOE**”) operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all’apposito *link* sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla delibera A.N.A.C. n. 262 del 20 giugno 2023.

Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, “**CAD**”) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell’articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell’operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro con le classifiche minime (incrementate del quinto) richieste ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, adeguate a coprire, per la Categoria di lavorazione Primaria l'importo dei lavori dell'Intervento di minor valore e per la Categoria di lavorazione Secondaria almeno il **45 %** dell'importo dei lavori dell'Intervento di minor valore, il tutto come riportato nella successiva tabella n. 6:

Tabella n. 6

CLASSIFICA MINIMA SOA INCREMENTATA DEL QUINTO E CALCOLATA SULLA BASE DELL'IMPORTO DEI LAVORI DI CUI ALL'ALLEGATO A.1 E IMPORTO LAVORI DELL'INTERVENTO DI MINOR VALORE			
ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI DELL'INTERVENTO DI MINOR VALORE	OG 1 - Primaria Edifici civili e industriali (100% dell'importo lavori dell'Intervento)	OG 11 – Secondaria Impianti tecnologici (45% dell'importo lavori dell'Intervento)
AQ23 SICILIA	850.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II

La classifica posseduta nelle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro **OG1 e OG11** dovrà, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell'offerta e sarà valutata ai fini della partecipazione e dell'assegnazione di un Intervento, qualora l'operatore economico si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto all'art. 19 del presente Disciplinare.

L'Allegato A.1. del Disciplinare riporta la classifica SOA minima richiesta per le Categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro anche ai fini dell'assegnazione di un Intervento.

8.4 Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. c), del Codice dei Contratti e dell'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 14.1, lett. H.), del presente Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto H dell' articolo 14.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

8.5 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *“Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica”*, disponibile alla voce *“Regolamento”* della sezione *“Documenti utili”* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *“Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”*, disponibili, rispettivamente, alla voce *“Privacy Policy”* e *“Regolamento”* della sezione *“Documenti Utili”* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla presente procedura] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata dal MIM, in qualità di Titolare del trattamento, resa disponibile al seguente link: [Titolare MIM](#);
- 5) di aver letto e di accettare il *“Codice Etico di Invitalia”*, disponibile nella sezione *“Documenti Utili”* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara, e ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dell'operatore economico;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di Invitalia, dell'Amministrazione Titolare e dei Soggetti Attuatori;

- 10) di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dai Soggetti Attuatori e delle polizze assicurative previste nel presente Disciplinare e nelle Condizioni Generali;
- 11) di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi comunque vincolanti;
- 12) di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti e che, ai sensi dell'articolo 119, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino **iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'“Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229;**
- 13) di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell'attivazione dell'OdA, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti e, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'“Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;
- 14) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 3 del presente Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia;
- 15) di applicare, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;

- 16) di indicare il sito internet o l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 17) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 18) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 19) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, della documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia, ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 20) che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al Disciplinare Unico, rendendolo noto al momento dell'attivazione dell'OdA;
- 21) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;
- 22) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- 23) di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara finanziate con le risorse del PNRR, ai sensi dell'articolo 47, co. 6, del D.L. n. 77/2021, per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del medesimo D.L. n. 77/2021;
- 24) in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare ai Soggetti Attuatori, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti

Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;

- 25) in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare ai Soggetti Attuatori, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
- 26) ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. 68/1999;
- 27) di allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello sub Allegato D al presente Disciplinare;
- 28) dichiara che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i titolari effettivi, sono: _____;
- 29) di autorizzare Invitalia qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti;
- 30) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 31) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 32) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);

- 33) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 34) di non aver ommesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 35) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);
- 36) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 37) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 38) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" o di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 39) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 40) **[solo in caso di Raggruppamento]** dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;

- 41) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici: già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino al provvedimento di omologa:

- 42) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 43) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 44) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

8.6 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti, è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.I.;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.7.1 Requisiti di ordine generale e Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti, e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 7.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.7.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 7.2 dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

8.7.3 Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice

dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori dell'Accordo Quadro.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. *"cumulo alla rinfusa"*.

8.7.4 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.5 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. **In considerazione di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Disciplinare, ai sensi dall'articolo 104, co. 11, del Codice dei Contratti, in merito alla possibilità che, con riferimento ai singoli Interventi, il rapporto tra**

Categoria Primaria e Categoria Secondaria muti, si stabilisce che non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria:

- **OG11 - Impianti tecnologici;**

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso altresì per il soddisfacimento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui ai precedenti articoli 8.1, 8.2 e 8.4.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione S.O.A., il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (nel caso di prestito dei requisiti economico finanziari, c.d. avvalimento di garanzia; nel caso di requisiti tecnico - organizzativi, c.d. avvalimento tecnico o operativo).

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i lavori saranno eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 3, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dei Soggetti Attuatori in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'Accordo Quadro.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al DGUE integrato con la domanda di partecipazione:

- i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico per tutta la durata dell'Accordo Quadro ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, che intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione;

- ii) laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi del comma 2, del citato articolo 104 del Codice dei Contratti, la certificazione rilasciata dalla S.O.A. o dall'A.N.AC. all'impresa ausiliaria;
- iii) il DGUE dell'impresa ausiliaria contenente la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria, attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai precedenti articoli 8.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
 - d) la dichiarazione con la quale l'ausiliario si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.2. del presente Disciplinare.
- iv) l'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 104, co. 5, del Codice dei Contratti;
- v) *[eventuale se l'impresa ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste dall'articolo 8.4 del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'impresa ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto H. dell'articolo 14.1;
- vi) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello *sub* Allegato D al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto I. dell'articolo 14.1.

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, Invitalia assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato

rispetto del termine assegnato, l'operatore economico non potrà essere invitato alla successiva procedura negoziata.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. Invitalia consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto Specifico. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'impresa ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è sanabile, e quindi causa di esclusione, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 10.3 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e al grado di rischio ad essi connesso, l'importo della garanzia stessa è stabilito in riferimento al valore medio degli importi dei singoli Interventi anziché all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari all'1% (unopercento) del valore**

dell'Intervento con importo dei lavori stimato più alto tra gli Interventi ricompresi nell'Accordo Quadro, di cui all'Allegato A.1, come di seguito indicato:

Tabella n. 7

ACCORDO QUADRO	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
AQ23 SICILIA	16.500,00 €

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- a. da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG dell'Accordo Quadro relativo alla presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;

ovvero, in alternativa

- b. da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all' "*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' "*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, verificabile mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

L'operatore economico potrà presentare una garanzia fideiussoria:

- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione

il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia, che assicuri il rispetto della normativa vigente, anche in materia di *privacy*, e consenta l'accesso esclusivamente ad Invitalia in relazione alla garanzia presentata in gara, tramite idonea identificazione a mezzo SPID e informazioni qualificanti (quali il CIG riferito alla presente procedura, importo della garanzia, nominativo del concorrente);

ovvero, in alternativa,

- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) del 30% (trentapercento), qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) del 50% (cinquantapercento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) del 10% (dieci per cento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).
- d) del 20% (venti per cento), qualora si dimostri il possesso delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: UNI EN ISO 14001.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia** (C.F. 0567872100);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare o prorogare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;

- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi oggetto di intervento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo, nelle Condizioni Generali, nel rispetto di quanto verrà stabilito nelle Condizioni Particolari di ciascun Contratto Specifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo Contratto Specifico solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto Specifico sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Specifico, in caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato. Saranno i Soggetti Attuatori a procedere al formale rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Soggetto Attuatore. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice dei Contratti;

c) all'atto dell'emissione dell'OdA siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (cd. *Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3 del presente Sub-Disciplinare;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; *eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50*] l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità. **In alternativa** a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), il subappaltatore deve produrre, al momento del deposito del contratto di subappalto copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il contributo dovuto per la partecipazione alla presente procedura è pari a: € 165,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Invitalia procederà per ciascun lotto al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC in data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito o di produzione di ricevuta di avvenuto pagamento recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato E *"Guida alla presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica"*, che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a. la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b. la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.2.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico_dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il concorrente dovrà indicare nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione, per quale/i lotto/i concorre.

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà essere effettuato:

- tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice

IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

- mediante l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilati in lingua italiana;
- ii. resi ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dovrà essere compilato dal consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**).

Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e altresì

da ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le parti dei servizi che saranno eseguiti da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e, altresì, da ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le parti dei servizi che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

L'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i, di cui alla successiva lettera J, del presente articolo.

B. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;**

- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

C. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETT. B), C) E D), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

D. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica, alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

E. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; **ovvero, in alternativa**
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;

- b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
- c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

F. AVVALIMENTO

L'Operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i) DGUE integrato con la domanda di partecipazione del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità;
- iii) la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'A.N.AC. all'impresa ausiliaria;
- iv) la dichiarazione mediante la quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (cd. Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3 del presente Disciplinare;
- v) se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50, la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 8.4, del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto H;
- vi) la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi resa/e da parte del/i titolare/i effettivo/i dell'ausiliaria cui al modello *sub* Allegato D al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto I.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite dall'impresa ausiliaria stessa e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

G. Contributo all'ANAC

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC potrà avvenire

mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

H. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)

Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

I. DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi di cui al modello *sub* Allegato D al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i;
- R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della mandataria o consorziata capofila e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata;
- consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in caso di avalimento, dall'operatore economico secondo quanto rappresentato nei punti precedenti e del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CON EVIDENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (UNICA ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE
B	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
C	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), c) e d) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
D	PROCURE		ALLEGARE SE DEL CASO
E	GARANZIA PROVVISORIA	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	ALLEGARE
F	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE SE DEL CASO
	CERTIFICAZIONE SOA DELL'IMPRESA AUSILIARIA		ALLEGARE SE DEL CASO
G	CONTRIBUTO ALL'ANAC	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
H	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	ALLEGARE SE DEL CASO
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE	
		AVVALIMENTO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE	

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DELL'AUSILIARIO	
I	DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUATO CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DEL CONSORZIO E DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DEL MANDATARIO O CONSORZIATA CAPOFILA E DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA MANDANTE O CONSORZIATA AVVALIMENTO: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

- i. a pena di esclusione, inserire nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO DA APPLICARE SUI PREZZARI INDICATI NELLE CONDIZIONI GENERALI**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in **cifre** impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto **utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto.**

N.B. non è richiesto agli operatori economici di indicare in sede di gara i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale in quanto gli stessi non possono allo stato essere calcolati, avendo la gara ad oggetto un Accordo Quadro di natura meramente programmatoria. Tali costi e oneri dovranno essere, tuttavia, individuati e dichiarati, in sede di compilazione e sottoscrizione dell'OdA preliminare alla stipulazione del Contratto Specifico.

ii. rendere le **“DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”**, ovvero dichiarare:

- a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso offerto, ritenuto remunerativo;
- b) che si impegna a indicare alla sottoscrizione dei singoli Contratti Specifici gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, ricompresi nell'importo contrattuale del Contratto Specifico;
- c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e il Soggetto Attuatore; di impegnarsi, al momento della sottoscrizione dei singoli Contratti Specifici a garantire l'applicazione dei contratti collettivi di settore (es. edile, metalmeccanico, ecc...) di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per tutta la durata del contratto stesso;
- e) di assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- f) ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, e 57 del Codice dei Contratti si impegna a:
 - garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero, in alternativa, ad indicare il o i differenti/ulteriori contratti collettivi applicati;
 - in caso di aggiudicazione, applicare il CCNL indicato per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
 - garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato da Invitalia;
 - garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del

CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione economica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione economica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richiesta di oscuramento**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 9

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.3 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel *sub Allegato E "Guida alla presentazione dell'offerta in Piattaforma telematica"*.

ARTICOLO 15

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nell'Avviso di gara e riportato nel successivo articolo 17, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area *"MESSAGGI"*. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione *"MESSAGGI"*.

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area *"MESSAGGI"*, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato, ed in caso di indisponibilità ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel presente Disciplinare.

In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno *"screenshot"* da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel *sub Allegato E "Guida alla presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica"*.

ARTICOLO 16

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la Domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la

trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.2 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta economica stessa.

ARTICOLO 17

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	6 agosto 2024 - 12:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	30 luglio 2024
APERTURA DELLE OFFERTE	6 agosto 2024 - 12:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.

ARTICOLO 18

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse saranno acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta, previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, nel giorno e nell'ora indicati, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- I. all'apertura dell'Offerta Economica e, se del caso, all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti;
- II. alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa degli operatori economici collocatisi nelle posizioni utili della graduatoria, a seguito di formazione della stessa.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa dei concorrenti collocatisi in posizione utile in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 54, co. 1, del Codice dei Contratti, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anormalmente basse giacché l'appalto in oggetto non presenta interesse transfrontaliero certo, non ricorrendo le caratteristiche in tal senso necessarie dagli indici enucleati dalla giurisprudenza comunitaria, ossia:

- valore stimato;
- tecnica o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie.

Invitalia procederà alla determinazione della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse utilizzando il "*Metodo A*" ai sensi dell'articolo 54, co. 2, dell'Allegato II.2 del Codice dei Contratti.

Invitalia procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti senza eseguire arrotondamenti.

Saranno individuati quali Possibili Aggiudicatari gli operatori economici che, tra le offerte non escluse, avranno presentato la migliore offerta non anomala secondo la graduatoria.

In caso di ribassi identici presentati da possibili aggiudicatari verrà effettuato un sorteggio per definire la posizione in graduatoria e pertanto la priorità di assegnazione degli interventi.

All'offerta risultante dal sorteggio verrà attribuita la posizione in graduatoria corrispondente alle due offerte identiche. Alla seconda offerta identica verrà attribuita la posizione successiva in graduatoria, con scorrimento della stessa.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, di un'apposita commissione nominata ad hoc.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la proposta di aggiudicazione nei confronti dei Possibili Aggiudicatari le cui offerte presentate siano le migliori offerte non anomale, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le verifiche sul possesso dei requisiti in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Si specifica che il Soggetto Attuatore preliminarmente alla stipula del Contratto Specifico verificherà:

- con qualsiasi mezzo, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti, l'attendibilità degli impegni di cui al comma 1 dell'articolo 102 del Codice dei Contratti, resi dall'operatore economico in sede di gara ed eventualmente integrati, per quanto concerne il CCNL applicato, al momento della sottoscrizione dell'OdA;
- la congruità dei qualora dei costi della manodopera, qualora l'Aggiudicatario abbia indicato per essi, al momento della sottoscrizione dell'OdA, un importo inferiore a quello indicato nell'OdA stessa.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono inammissibili e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati;

- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- g) che Invitalia ha giudicato anormalmente basse.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, Invitalia adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace.

Il termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

All'esito della verifica dei requisiti sui Possibili Aggiudicatari, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, ai sensi dell'articolo 50, co. 6, del Codice dei Contratti.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

L'Accordo Quadro sarà stipulato con gli operatori che sono risultati Aggiudicatari.

Gli Aggiudicatari dovranno presentare la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro i termini che saranno all'uopo indicati.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di aggiudicazione, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una **garanzia definitiva**, con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1, terzo periodo, del Codice dei Contratti, **in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti**

e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Intervento assegnato, applicando il ribasso percentuale e salve le riduzioni e i benefici di legge, con validità fino alla stipulazione tra l'Aggiudicatario e il Soggetto Attuatore dell'ultimo Contratto Specifico relativo al predetto Intervento.

L'importo della garanzia definitiva riferito all'importo dell'Intervento assegnato, anziché all'importo complessivo dell'Accordo Quadro, ha lo scopo di rendere più equilibrati i rapporti tra Invitalia e gli Aggiudicatari, senza onerare eccessivamente gli operatori e consentendo, così, loro la partecipazione anche ad altre procedure di gara.

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente man a mano che i Contratti Specifici, relativi all'Intervento assegnato all'Aggiudicatario ed oggetto dell'Accordo Quadro, saranno da costui stipulati con il Soggetto Attuatore. Lo svincolo sarà effettuato da Invitalia in ragione dell'importo relativo al singolo Contratto Specifico di volta in volta stipulato tra l'Aggiudicatario e il Soggetto Attuatore.

Al momento dell'affidamento di un Contratto Specifico, inoltre, l'Aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà altresì presentare, contestualmente alla stipula, una **garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico in favore del rispettivo Soggetto Attuatore**, secondo la relativa precisa denominazione da quest'ultimo comunicata all'atto dell'emissione dell'OdA, con le modalità previste art. 34 del Condizioni Generali, cui si rinvia.

Le garanzie dovranno essere conformi allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistite, in quanto parte integrante delle stesse, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Altresì, per la sottoscrizione di ogni Appalto specifico, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare al Soggetto Attuatore, con le modalità previste art. 35 del Condizioni Generali, cui si rinvia, una polizza di assicurazione che copra i danni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'avvenuta conclusione dell'Accordo Quadro sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di risoluzione, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'operatore economico inadempiente, ma rimarrà efficace per l'altro o gli altri Aggiudicatari stipulanti l'Accordo Quadro stesso.

ARTICOLO 19

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE INTERVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Sulla base della graduatoria provvisoria, stilata all'esito delle operazioni sopra descritte, si provvederà ad aggiudicare l'Accordo Quadro, ad un numero massimo di Aggiudicatari pari al numero di Interventi assegnabili, secondo il meccanismo di seguito descritto.

L'Accordo Quadro verrà aggiudicato ai Possibili Aggiudicatari collocatisi, in base alle rispettive offerte valutate secondo il criterio di aggiudicazione di cui al precedente articolo 4 del presente Disciplinare, in posizione utile in graduatoria, che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura e che risulteranno assegnatari di un Intervento con le modalità di assegnazione *infra* descritte.

Gli Interventi da assegnare nell'ambito dell'Accordo Quadro sono riportati nei documenti allegati al presente Disciplinare come **Allegato A - "Tabelle riportanti gli Interventi"**.

Si premette che per l'assegnazione di un Intervento è necessario che l'Operatore economico:

- sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8 del Disciplinare;
- sia qualificato nelle **classifiche adeguate** a poter svolgere l'Intervento da assegnare.

Orbene, data una graduatoria di Possibili Aggiudicatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa dal primo ¹all'ultimo Possibile Aggiudicatario, assegnando gli Interventi da quello che ha il valore più alto a quello che ha il valore più basso², tenendo conto delle qualifiche dei singoli Possibili Aggiudicatari come segue:

- (a) in caso di operatore singolo, tenendo conto della classifica (incrementata del quinto) della Categoria Primaria dell'Accordo Quadro che dovrà essere almeno pari all'importo dei lavori dell'Intervento assegnabile e della classifica (incrementata del quinto) della Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro che dovrà essere almeno pari al 45% del valore dell'importo dei lavori dell'Intervento assegnabile;
- (b) in caso di operatore che partecipi in forma aggregata si procederà:

¹ In caso di ribassi identici presentati da Possibili Aggiudicatari verrà effettuato un sorteggio per definire la posizione in graduatoria e pertanto la priorità di assegnazione degli interventi: All'offerta risultante dal sorteggio verrà attribuita la posizione in graduatoria corrispondente alle due offerte identiche. Alla seconda offerta identica verrà attribuita la posizione successiva in graduatoria, con scorrimento della stessa.

² In caso di due o più Interventi di identico valore, l'assegnazione ai Possibili Aggiudicatari, collocatisi in posizione utile in graduatoria, avverrà seguendo l'ordine alfabetico degli Interventi, ossia secondo la denominazione ad essi attribuita nell'ambito dell'Accordo Quadro, come desumibile dalle Tabelle di cui all'Allegato A al presente Disciplinare.

- ✓ per la Categoria Primaria dell'Accordo Quadro, a sommare le classifiche più alte possedute dai membri del medesimo raggruppamento, incrementate del quinto, fino a un massimo di 8 classifiche (ivi inclusa quella della Mandataria); detta somma dovrà essere almeno pari al valore dell'Intervento assegnabile;
- ✓ per la Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro, a sommare le classifiche più alte possedute dai membri del medesimo raggruppamento, incrementate del quinto, fino a un massimo di 8 classifiche; la somma dovrà essere almeno pari al 45% del valore dell'Intervento assegnabile.

Il numero massimo di 8 classifiche prese in considerazioni ai fini della somma è stabilito in funzione del rapporto tra le esigenze prestazionali necessarie ai fini di una celere attuazione degli Interventi oggetto dell'Accordo Quadro e le tipologie di Operatore economico presenti nel mercato di riferimento in possesso di dimensionamento e capacità tecnico-economiche adeguate ad assicurare una efficace esecuzione degli stessi Interventi, tali da soddisfare, al contempo, gli standard di affidabilità, efficacia e semplicità di gestione dei relativi contratti d'appalto espresse dai Soggetti Attuatori.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, verrà presa in considerazione unicamente la classifica della categoria SOA³ posseduta dall'ausiliario ed oggetto di avvalimento, non procedendosi, in alcun caso, alla somma della predetta classifica con quella posseduta dall'ausiliato.

Nel caso di consorzio stabile l'assegnazione degli Interventi avverrà considerando la classifica posseduta dal consorzio stabile e non verranno prese in considerazione le classifiche delle consorziate esecutrici in virtù del c.d. "cumulo alla rifusa". **Pertanto, in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti anche da Consorzi Stabili, non si procederà a sommare le classifiche delle consorziate esecutrici, ma solo quella del Consorzio e delle mandanti; non si potrà comunque superare il limite di 8 classifiche complessivamente sommate.**

Una volta assegnati gli Interventi ai Possibili Aggiudicatari, gli stessi diventano Aggiudicatari e sottoscrivono con Invitalia il relativo Accordo Quadro.

I Contratti Specifici saranno conseguentemente stipulati tra Aggiudicatari e i Soggetti Attuatori, previa emissione degli OdA da parte dei Soggetti Attuatori stessi.

L'assegnazione dell'Intervento determina, altresì, senza la riapertura del confronto competitivo, l'eventuale affidamento dei Contratti Specifici basati sull'Accordo Quadro stesso.

Gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o a qualsivoglia altro titolo, in caso di parziale o totale non attivazione delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro da parte dei Soggetti Attuatori degli

Interventi assegnati né potranno, per gli stessi motivi, avanzare alcuna qualsivoglia richiesta di nuove ovvero di modifica delle assegnazioni, una volta avvenuta l'aggiudicazione.

Qualora il numero di Possibili Aggiudicatari non sia sufficiente a coprire tutti gli Interventi, si procederà ad assegnare l'Intervento rimasto scoperto (di seguito, "**Intervento Scoperto**"), ripartendo dal primo Aggiudicatario in graduatoria⁴, fino a che non verrà individuato l'operatore che è in possesso dei requisiti adeguati a poter svolgere contemporaneamente anche l'Intervento Scoperto, (ossia risulti in possesso di una categoria SOA di classifica adeguata a coprire l'importo corrispondente alla somma tra il valore dell'Intervento già aggiudicato e il valore dell'Intervento Scoperto).

L'assegnazione dell'Intervento Scoperto avverrà applicando lo stesso ribasso percentuale offerto ai fini della partecipazione dall'Operatore Economico.

Uno stesso Operatore economico potrà risultare aggiudicatario fino ad un **massimo di 1 (uno) Intervento Scoperto**.

Ad ogni buon conto, tenendo in considerazione anche gli eventuali Interventi Scoperti, ad ogni Operatore economico non potranno comunque essere assegnati complessivamente più di 2 (due) Interventi dell'Accordo Quadro.

In ogni caso, al termine dell'intero procedimento di assegnazione sopra descritto, ove rimanessero Interventi ancora non assegnati, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 50, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti. Invitalia potrà, pertanto, selezionare almeno cinque Operatori economici, se presenti, tra quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis*.

Nel caso in cui l'aggiudicatario di un Intervento non stipulasse l'Accordo Quadro nei termini di cui al successivo articolo 17 ovvero si verificasse una causa di risoluzione dell'Accordo Quadro per qualsivoglia causa si verificasse in corso di esecuzione dello stesso o di recesso anticipato dallo stesso – ferme e impregiudicate le assegnazioni già effettuate con il meccanismo descritto in precedenza – Invitalia, nell'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro, potrà, in qualunque momento, attingere dalla graduatoria, sulla base del criterio di assegnazione sopra descritto.

In considerazione degli obblighi temporali stringenti e della necessità di assicurare il conseguimento delle *milestone* e dei *target* previsti dal PNRR, le assegnazioni già effettuate rimangono ferme e impregiudicate anche in conseguenza dei provvedimenti che potranno essere adottati in caso di esito negativo delle verifiche ex articoli 94, 95 e 100 del Codice dei Contratti nei confronti dell'Aggiudicatario e si procederà all'assegnazione secondo il meccanismo descritto in precedenza.

⁴ Per l'attribuzione dell'Intervento Scoperto, non verranno considerati gli Operatori economici esclusi a seguito della soglia di anomalia.

ARTICOLO 20

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Invitalia stipulerà l'Accordo Quadro con gli operatori che sono risultati Aggiudicatari, degli interventi oggetto della presente procedura. Lo schema di Accordo Quadro è allegato al presente Disciplinare come **Allegato F – “Schema di Accordo Quadro”**.

Si ribadisce che gli Aggiudicatari dovranno presentare ad Invitalia la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro i termini all'uopo indicati dalla stessa Invitalia.

Qualora Invitalia abbia già proceduto alla stipula dell'Accordo Quadro con gli Aggiudicatari di un Intervento e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per le ipotesi disciplinate al precedente Articolo 19, l'Operatore economico che risultasse Aggiudicatario di un ulteriore Intervento in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà con Invitalia un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini e condizioni sopra previsti.

Nei casi di risoluzione disciplinati nello **“Schema di Accordo Quadro”, sub Allegato F** al presente Disciplinare, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'Operatore economico inadempiente, ma rimarrà efficace per l'altro o gli altri Aggiudicatari stipulanti l'Accordo Quadro stesso.

All'Accordo Quadro i Soggetti Attuatori ricorrono per l'affidamento dei Contratti Specifici, emettendo gli OdA nei confronti degli Aggiudicatari. Il *format* utilizzabile per la finalizzazione dell'OdA è allegato al presente Disciplinare come **Allegato G – “Format di OdA”**.

Allo scopo di permettere una più rapida cantierizzazione dei lavori e una “prenotazione” di capacità produttiva delle imprese che tali lavori debbono assolvere, l'Aggiudicatario potrà comunque ricevere dal Soggetto Attuatore una comunicazione con cui gli viene anticipata la prossima emissione dell'OdA nei suoi confronti.

Ogni Contratto Specifico sarà, a sua volta, corredato da talune prescrizioni (di seguito, le **“Condizioni Generali”**) relative all'esecuzione dell'appalto. Le Condizioni Generali sono allegate al presente Disciplinare come **Allegato B – “Condizioni Generali”**.

Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate, dai Soggetti Attuatori, mediante capitolati relativi al singolo Contratto Specifico (**“Condizioni Particolari”**).

ARTICOLO 21

CATEGORIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Successivamente all'aggiudicazione di un Intervento, una volta conosciute le caratteristiche tecniche dello stesso, qualora nell'OdA siano presenti una o più categorie scorporabili non inizialmente previste (di seguito, **“Categoria Accessoria”**) tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che

non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell'OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

ARTICOLO 22

DEFINIZIONE E CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, indirizzo e-mail urp.rm@giustiziaamministrativa.it, tel + 39 06 32872517, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del decreto-legge n. 77/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura di affidamento si applica l'articolo 125 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ai sensi degli articoli 215 e ss. del Codice dei Contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), composto da n. 3 (tre) componenti, ivi incluso il componente con ruolo di presidente, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti delle citate norme.

ARTICOLO 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di Titolare del trattamento. Pertanto, i dati saranno trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR rilasciata dal MIM, in qualità di Titolare del trattamento, resa disponibile al seguente link: [Titolare MIM](#).

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito **web** <https://ingate.invitalia.it/>:

ALLEGATO A. Tabelle riportanti gli Interventi

ALLEGATO A.1. Tabella riportante gli Interventi;

ALLEGATO A.2. Tabella riportante la stima delle incidenze delle categorie SOA;

ALLEGATO B. Condizioni Generali;

ALLEGATO C. Estratto Schede di progetto

ALLEGATO D. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i;

ALLEGATO E. Guida alla presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica;

ALLEGATO F. Schema di Accordo Quadro;

ALLEGATO G. Format di OdA;

ALLEGATO H. Schema di Contratto Specifico.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Chiara Longo

Documento sottoscritto con firma digitale da CHIARA LONGO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.